

C11779B - SALINI /IMPREGILO

Provvedimento n. 24236

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 febbraio 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Salini S.p.A., pervenuta in data 7 febbraio 2013;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Salini S.p.A. (di seguito, Salini) è una società attiva nel settore edilizio attraverso l'assunzione in appalto e/o in concessione, sia da enti pubblici che da privati, di lavori edilizi, stradali, aeroportuali, idraulici, marittimi e ferroviari e di costruzione in genere, tanto in Italia quanto all'estero, sia per conto di terzi che in proprio.

Salini è controllata dalla Salini Costruttori S.p.A. la quale è a sua volta controllata dalla Salini Simonpietro e C. S.a.P.A., che ne detiene il 52,23% del capitale sociale.

Nel 2011 il Gruppo Salini ha realizzato, a livello mondiale, un fatturato pari a 1,4 miliardi di euro, dei quali [100-474]¹ milioni di euro sono stati realizzati in Italia.

Impregilo S.p.A. (di seguito, Impregilo) è una società per azioni quotata sul mercato telematico gestito da Borsa Italiana S.p.A., attiva nel settore delle costruzioni, segnatamente nei settori dell'industria delle costruzioni d'ingegneria civile e delle grandi infrastrutture (opere stradali, portuali, idrauliche, idroelettriche, edilizie ferroviarie) in Italia ed all'estero.

Gli attuali soci di Impregilo sono le società Igli S.p.A. ("Igli"), con il 29,96%, Salini, con il 29,84%, Amber Capital LP, con il 5,096%, mentre il restante capitale sociale ordinario è detenuto dal mercato.

Impregilo non risulta allo stato sottoposta al controllo di alcun soggetto².

Nel 2011 Impregilo ha realizzato, a livello mondiale, un fatturato pari a 2,1 miliardi di euro, dei quali [100-474] milioni di euro sono stati realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nella acquisizione del controllo di Impregilo da parte di Salini.

In particolare, Salini, già titolare di una partecipazione pari al 29,84% del capitale sociale ordinario di Impregilo, intende promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 160, comma 4, del d.l. n. 58 del 1998 avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Impregilo non ancora in suo possesso.

Per effetto dell'operazione comunicata, Salini acquisirà dunque il controllo esclusivo di diritto di Impregilo. Tale intenzione è stata comunicata in data 6 febbraio 2013 alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro e il fatturato realizzato dall'impresa oggetto di acquisizione è stato superiore a 47 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

L'operazione comunicata interessa il settore dell'edilizia civile, in quanto entrambe le parti sono attive nello sviluppo di iniziative immobiliari che prevedono la costruzione di opere infrastrutturali. Più in particolare, in considerazione delle specifiche attività svolte dalle parti, il mercato rilevante interessato dall'operazione è quello della costruzione di infrastrutture e grandi opere.

¹ [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

² [Cfr. provv. n. 24006 del 31 ottobre 2012, C11779 - SALINI/IMPREGILO, in Boll. n. 42/12.]

Tale mercato concerne principalmente la costruzione di strade e autostrade, ponti, archi, viadotti, ferrovie, metropolitane e opere idrauliche. Esso è caratterizzato dalla presenza di un contratto tra il soggetto (il più delle volte un'amministrazione pubblica) che intende realizzare l'opera e le imprese che effettuano i lavori. In particolare, a livello nazionale, il settore delle opere pubbliche è regolato dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (cd. Codice dei contratti pubblici) che, tra le altre cose, predispone criteri di pubblicità e trasparenza nelle fasi di selezione, partecipazione alle gare, presentazione delle offerte, aggiudicazione ed esecuzione dei contratti e fissa, altresì, i requisiti minimi per poter accedere al mercato.

Atteso che le dinamiche competitive sul mercato della costruzione di infrastrutture e grandi opere si svolgono in contesti geografici più ampi rispetto a quello nazionale, si ritiene che tale mercato possa avere una dimensione mondiale o quanto meno sovra nazionale.

In ogni caso, ai fini della valutazione della presente operazione non è comunque necessario procedere ad un'esatta definizione geografica del mercato rilevante, in quanto, anche nell'ipotesi più restrittiva, l'operazione non appare idonea a modificare le condizioni di concorrenza esistenti.

Infatti, a livello nazionale, sul mercato della costruzione di infrastrutture e grandi opere le parti detengono una quota congiunta inferiore al 5%³. Inoltre, tale mercato è caratterizzato dalla presenza di un elevato numero di operatori (tra i quali i principali sono Astaldi, Pizzarotti, Bonatti, CMC, Condotte, Ghella, Rizzani de Eccher e Trevi) ciascuno dei quali detiene una quota individuale contenuta.

Ne discende che l'operazione comunicata non è idonea a modificare in maniera sostanziale le condizioni concorrenziali presenti nel mercato interessato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

³ *[Dati forniti dalle parti.]*